

Sentenza: 23 febbraio 2016, n. 51 (deposito del 10 marzo 2016)

Materia: organizzazione del servizio idrico

Parametri invocati: art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24); 9, numeri 9) e 10); 14; 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive)

Esito: illegittimità costituzionale della disposizione impugnata limitatamente alle parole "e dalle province autonome"

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra gli altri, l'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per violazione di numerosi parametri statutari e di attuazione statutaria.

La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il comma 1 bis, con cui si prevede che qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito ottimale del servizio idrico entro il termine fissato dalle Regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione degli enti di governo, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

La ricorrente lamenta che la norma, menzionando anche le province autonome, accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, lederebbe le sue prerogative statutarie in materia di organizzazione del servizio idrico.

La Provincia autonoma precisa di essere dotata di potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria, ai sensi dell'art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Aggiunge di essere titolare, ai sensi dell'art. 9, numeri 9) e 10), e degli artt. 80 e 81 dello statuto speciale, della potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità e finanza locale. Sottolinea inoltre che ai sensi dell'art. 14 dello stesso statuto

speciale l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Il predetto assetto statutario - continua la ricorrente - è integrato dai decreti legislativi recanti le norme di attuazione dello statuto speciale, e in particolare: dal d.p.r. 115/1973, che trasferisce alle Province autonome, tra l'altro, tutti i beni del demanio idrico; dal d.p.r. 381/1974, che trasferisce alle Province le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale nonché tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento; dal d.p.r. 235/1977, in materia di energia e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico; infine, dal d.lgs. 268/1992, in materia di finanza locale.

Secondo la ricorrente il riparto costituzionale risultante dal complesso delle norme summenzionate fonderebbe **la potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento** di regolare tutti i diversi aspetti del servizio idrico. Ne conseguirebbe l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, giacché l'assetto delineato dalla normativa statale non trova riscontro sul territorio della Provincia autonoma, che ha **autonomamente e diversamente regolato** il sistema territoriale e organizzativo del servizio idrico.

Sotto altro profilo, la norma impugnata, pretendendo di applicarsi direttamente alle province autonome e imponendo anche l'esercizio del potere sostitutivo in una materia di competenza provinciale quale l'organizzazione del servizio idrico, violerebbe altresì l'art. 2 del d.lgs. 266/1992, che dispone l'inapplicabilità, nelle materie di competenza della Provincia, delle disposizioni legislative statali, fermo restando l'onere di adeguamento della legislazione provinciale vigente a principi che costituiscano limiti statuari.

La Corte premette che le clausole contenute nel d.l. 133/2014, secondo cui le disposizioni della predetta fonte statale si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, non sono idonee a escludere l'efficacia della norma censurata nei confronti della Provincia ricorrente.

La presenza nella norma censurata di un espresso riferimento alle province autonome quali destinatarie del precetto comporta che debba farsi applicazione del principio secondo il quale l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorquando tale clausola *entri in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome*. **Nel merito, la questione è fondata.**

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali, urbanistica ed opere idrauliche, nonché competenza legislativa concorrente in tema di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità.

L'art. 14 dello statuto speciale prevede, fra l'altro, che l'utilizzazione delle acque pubbliche deve essere realizzata in base ad un Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma il quale sostituisce interamente, nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti.

In base alle norme di attuazione statutaria contenute nel d.p.r. 115/1973, la Provincia autonoma di Trento esercita, inoltre, tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

Muovendo dalla ricognizione complessiva e sistematica delle menzionate attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione, la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto in più occasioni – così argomenta la Corte - in capo alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti.

Tale sistema di attribuzioni non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, giacché la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma.

In altri termini, il complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali in materia di risorse idriche non può comportare alcuna compressione della preesistente autonomia organizzativa della Provincia autonoma in materia.

Da tutto ciò consegue che la disposizione impugnata - presupponendo l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico integrato dettato dal d.lgs. 152/2006 anche sul territorio delle province autonome - ha invaso un ambito **che è precluso** all'intervento del legislatore statale in ragione delle predette competenze statutarie.

Per i motivi esposti, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. 133/2014, limitatamente alle parole “*e dalle province autonome*”.